



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Roma, 07 LUG 2016

All' Assocostieri

Protocollo: 67079 RU

e, per conoscenza:
Alla Direzione centrale Tecnologie per
l'innovazione

Rif.:

Alla Direzione centrale Antifrode e controlli

Allegati:

Alle Direzioni interregionali, regionali e
interprovinciale delle dogane

OGGETTO: Attività di produzione biodiesel e di oli vegetali nel medesimo impianto. Depositario autorizzato. Attribuzione unico codice di accisa.

Si fa riferimento alla questione rappresentata da codesta associazione relativa all'applicazione delle disposizioni in materia di rilascio del codice accisa nel caso di esercente depositario autorizzato che svolge nel proprio impianto più attività ricadenti nel medesimo settore d'imposta.

Viene prospettata, in particolare, la circostanza in cui la gestione in regime di deposito fiscale comprenda sia l'esercizio di un impianto di produzione di biodiesel che uno stabilimento di estrazione di oli vegetali, i quali sono anche sottoposti a raffinazione. Gli oli vegetali chimicamente non modificati, stoccati in forma promiscua, hanno diversi impieghi in quanto possono essere utilizzati come materia prima nel ciclo produttivo del biodiesel o destinati direttamente a finalità energetiche (produzione energia elettrica/cogenerazione) ed anche ad usi non sottoposti al regime delle accise (alimentari, industriali, zootecnici).

Tanto premesso, si chiede di conoscere se nella fattispecie descritta il deposito fiscale mantenga unicamente il codice di accisa già attribuito avente come elemento individuativo del settore d'imposta il carattere "O" anche quanto agli oli vegetali impiegati, senza far ricorso al rilascio di altro codice di accisa identificato dal predetto carattere con valore "G".

Al riguardo, si osserva che all'attività principale (produzione di biodiesel) effettuata nell'impianto registrato come deposito fiscale vengono ad aggiungersene

altre complementari od indipendenti che nel caso di specie non assumono autonoma rilevanza tributaria e non danno luogo a nuove registrazioni anagrafiche.

Infatti, gli obblighi connessi all'esercizio dell'opificio dove si ottengono oli vegetali solo in parte destinati a finalità energetiche, quali enucleati al punto 10 della circolare n.17/D del 28.5.2007 e successivamente precisati dal punto 3 della circolare n.37/D del 28.12.2007, risultano ampiamente assorbiti da quelli della medesima natura gravanti ex art.5 del D.lgs.n.504/95 in capo all'esercente lo stabilimento di produzione di biodiesel.

Configurandosi la coesistenza nello stesso deposito fiscale di siffatte attività di produzione, rimane invariata la figura professionale di depositario autorizzato (prodotti energetici) rivestita dall'esercente il deposito fiscale che pertanto continua ad operare con il solo codice di accisa con valore "O".

Resta ferma l'osservanza delle prescrizioni previste per la gestione in regime di deposito fiscale di impianti di oli vegetali quanto, in particolare, agli obblighi di contabilizzazione ed ai vincoli di circolazione dei prodotti estratti.

Il Direttore Centrale
Prof. Avv. Arturo Tiberi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3, comma 2, del D. L.gs 39/93